



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 4 /2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°36693 in data 27/12/2017, con la quale la ANESE S.r.l. ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza che regolamenti la navigazione nello specchio acqueo antistante l'accosto Enel/W, in canale industriale Ovest di Porto Marghera, durante i lavori di rimozione di tratti della tubazione sommersa un tempo in uso alla IES S.p.a., da eseguirsi con l'impiego di unità navali della NAUTILUS S.r.l.;

VISTA: la nota n°10628 in data 09/08/2017 con la quale la competente Autorità di sistema portuale ha autorizzato i lavori di che trattasi;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

RITENUTO: necessario emanare disposizioni volte a tutelare la sicurezza della navigazione negli specchi acquei limitrofi alle aree interessate dai lavori in questione;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dal giorno 19/01/2018 al giorno 09/02/2018, l'impresa ANESE S.r.l. eseguirà i lavori meglio delineati in premessa in corrispondenza degli specchi acquei portuali meglio evidenziati nell'allegata planimetria, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1

Dal **giorno 19/01/2018 al giorno 09/02/2018** lo specchio acqueo di cui al “rende noto” è interdetto alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico da parte di qualunque tipologia di unità navale/mezzo nautico.

Tutte le unità transanti in prossimità dello specchio acqueo in questione devono procedere alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, non creando movimenti ondosi che disturbino il sicuro svolgimento delle attività di escavo di che trattasi, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori e mantenendosi ad una distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei medesimi non inferiore a 50 (cinquanta) metri.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell’art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un’unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1 e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.


Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

Venezia, 16/01/2018



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Goffredo BON



Area lavori

IES 2

ENEL 2

ENEL 1

CIA 1

CIA 2